

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

Ricorre

SGM S.r.l. (P.IVA e C.F. 07921450636), con sede legale in Milano, alla via Pietro Portaluppi, n. 9, in persona del legale rappresentante ed Amministratore delegato Dott. Massimo Milone, rappresentata e difesa –giusta procura in calce al presente atto– anche disgiuntamente dagli avv.ti Prof. Fabio Altamura (C.F. LTMFBA74S21F839Z – PEC fabioaltamura@avvocatinapoli.legalmail.it), e Matilde Patierno (PTRMLD86P63H501G – PEC matildepatierno@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio Legale Associato Altamura, alla Via Cicerone, n. 60, 00193;

ai fini di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 104/2010, si dichiarano i seguenti recapiti:
indirizzi PEC:

fabioaltamura@avvocatinapoli.legalmail.it;

matildepatierno@ordineavvocatiroma.org

fax n. 06.62275905

contro

Comune di Civitavecchia (C.F. 02700960582), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale in Piazzale Pietro Guglielmotti, n. 7, 00053 – Civitavecchia (RM)

Confservizi Lazio (C.F. 80127450585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Ostiense, n. 106, 00154 – Roma

nonché nei confronti

Consorzio Stabile Tedeschi S.c.ar.l., (P.IVA e C.F. 14340271007), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via di Sommacampagna, n. 9, 00185 - Roma

per l'annullamento, previa sospensione e/ o adozione di misure cautelari collegiali, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti

della Determinazione Dirigenziale n. 3675 del 17/11/2020, mai comunicata e pubblicata sul sito in data 18/11/2020, di aggiudicazione della gara avente ad oggetto l'affidamento del “*Servizio triennale di pulizia degli immobili comunali di Civitavecchia*” in favore del Consorzio Stabile Tedeschi S.c.a r.l. (**Doc.1**), della relativa graduatoria, di tutti i verbali di gara della Commissione, e più nello specifico, del verbale n. 2 del 25 maggio 2020 (**Doc. 2**), del disciplinare di gara in *parte qua* (**Doc. 3**), ove possa essere interpretato nel senso di consentire che la Commissione giudicatrice possa attribuire i punteggi tecnici senza fornire alcuna motivazione in ordine alle determinazioni assunte, del provvedimento di estremi ignoti e mai conosciuto né comunicato di cui alla comunicazione intercorsa tra la Confservizi e il Comune di Civitavecchia di aggiudicazione del 19 ottobre 2020, (**Doc. 4**), nonché del provvedimento di “aggiudicazione” di cui alla comunicazione di Confservizi al Comune di Civitavecchia dell’otto settembre 2020 (ad oggi ancora ignoto) menzionata nella comunicazione del 19 ottobre 2020, quest’ultima conosciuta solo attraverso la Determinazione dirigenziale di aggiudicazione qui gravata; nonché ancora di ogni altro atto premesso, presupposto, successivo, connesso e conseguente quand’anche sconosciuto, ove lesivo, ivi inclusi la proposta di aggiudicazione del 7 agosto 2020 e di tutti gli ulteriori atti assunti da Confservizi Lazio e/o dal Comune di Civitavecchia.

Nonché per il risarcimento in forma specifica e –se del caso- per equivalente, con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse stipulato nelle more del gravame.

**** *
**** *
**** *

PREMESSA.

1. Il presente ricorso mira a sanzionare l’aggiudicazione della gara per cui è causa (bandita dalla Confservizi Lazio per il Comune di Civitavecchia) in favore del Consorzio Stabile Tedeschi S.c.a r.l. che –come si vedrà- è avvenuta sulla base di una

“valutazione” delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice del tutto priva di motivazione e giustificazione.

2. La ricorrente (classificatasi al settimo posto e attuale affidataria in regime di proroga) –anche alla stregua degli arresti della Corte di Giustizia UE (da ultimo sentenza del 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18)- ha interesse alla presente impugnativa che è tesa ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara e/o, alla rimessione degli atti alla Commissione affinché proceda ad una nuova, e soprattutto legittima e motivata, valutazione delle offerte tecniche.

**** *
**** *
**** *

FATTO

3. Con bando pubblicato in data 25 febbraio 2020, la Confservizi Lazio, in esecuzione della determinazione del Comune di Civitavecchia n.185 del 04/02/2020, ha indetto una procedura aperta di carattere comunitario volta all’affidamento del “*Servizio triennale di pulizia degli immobili comunali di Civitavecchia*”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30 aprile 2020. La gara prevedeva un importo di € 1.936.367,30 ed una durata contrattuale pari a 36 mesi.

4. Vale sin da subito evidenziare che, con riferimento alle modalità di valutazione delle offerte, il Disciplinare di gara prevedeva, a pag. 12, che l’appalto venisse aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo *ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016*. I criteri di valutazione stabiliti nella *lex specialis*, al fine di formare la graduatoria, erano pari a 70 punti relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica e pari a 30 punti relativamente all’offerta economica.

5. In particolare il Disciplinare, nel richiamato paragrafo, indicava i seguenti criteri di valutazione relativi ai 70 punti tecnici da attribuire:

1. Sistema organizzativo e indicazioni qualitative di fornitura del servizio per un punteggio massimo pari a 62;
2. Strumenti ed attrezzature utilizzati per l’espletamento del servizio per un punteggio massimo pari a 4;

3. Gestione delle urgenze per un punteggio massimo pari a 4.
6. All'interno del Disciplinare veniva altresì riportata un'ulteriore griglia in cui venivano indicati i sub-criteri e i sub-pesi in virtù dei quali la Commissione avrebbe dovuto procedere per valutare le offerte tecniche. Più nel dettaglio:
- a. Sub-criterio A1 → Peso A.1.1 Punti max 10; Peso A1.2 Punti max 30;
 - b. Sub – criterio A2 → Peso A2.1 Punti max 7; Peso A2.2 Punti max 15;
 - c. Sub – criterio B1 → Peso B1.1 Punti max 2; Peso B2.1 → Punti max 2;
 - d. Sub – criterio C1 → Peso C1.1 Punti max 2; Peso C2.1 → Punti max 2;
7. In nessuna parte tuttavia il disciplinare forniva indicazioni in ordine all'assegnazione dei suddetti punti, né in generale, né in riferimento ai suddetti sub-criteri.
8. Dopo l'apertura e la valutazione della documentazione amministrativa, la Commissione procedeva alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche attribuendo i punteggi come indicati nel verbale del 25 maggio 2020, dalla cui lettura è agevole verificare che la Commissione giudicatrice si è limitata esclusivamente ad assegnare ad ogni offerta, e per ogni criterio e sub-criterio, un mero punteggio numerico, senza in alcun modo motivare le ragioni sottese a tali attribuzioni e senza nemmeno fornire anche solo un indizio tale far comprendere perché ad un'offerta sia stato attribuito un punteggio piuttosto che un altro.
9. Concluse le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procedeva con l'apertura delle offerte economiche e, per l'effetto, stilava la graduatoria provvisoria, che ha visto collocato al primo posto il Consorzio Stabile Tedeschi, con un punteggio tecnico pari a 69.5000, con conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria in favore di quest'ultimo (cfr. Verbale n. 4 del 7 agosto 2020 - **Doc. 5**), comunicata alla SGM, per mezzo del Portale, in pari data (**Doc. 6**).
10. Successivamente, come si è appreso dall'aggiudicazione impugnata con il presente ricorso, in data 19 ottobre 2020, la Confservizi comunicava al Comune di Civitavecchia l'esito positivo dei controlli in capo all'aggiudicatario (**Doc. 4**). La citata corrispondenza risulta, infatti, allegata alla Determinazione dirigenziale di

aggiudicazione adottata in data 17 novembre 2020 dal Comune di Civitavecchia, presente sul Portale di quest'ultimo ove è stata pubblicata il giorno successivo. Nessuna comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, invece, è stata posta in essere né dalla Stazione appaltante né dal Comune di Civitavecchia.

11. Infatti, solo in data 23 novembre u.s., il Comune inoltrava alla SGM una comunicazione di subentro per l'1 gennaio 2021 (**Doc. 7**), al fine di avviare tutte le attività di cambio appalto, nella quale si dà atto dell'intervenuta adozione della Determinazione di aggiudicazione 17.11.2020 qui gravata, che dunque la ricorrente ha potuto rinvenire sul sito del Comune, così apprendendo che il Comune ha così disposto: *“PRENDERE ATTO delle risultanze della commissione di gara riunitasi in data 04.05.2020, 25.05.2020, 06.08.2020 e in data 07.08.2020, come da verbali allegati; AGGIUDICARE il “servizio triennale di pulizia degli immobili comunali” al CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOCIETA CONSORTILE A RL con sede legale in VIA DI SOMMACAMPAGNA, 9 – 00185 ROMA (RM) – CF 14340271007, per l'importo netto di € 1.697.176,03 oltre € 10.217,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per una somma contrattuale di € 1.707.393,35 oltre IVA di legge al 22% di € 375.626,54, che ha presentato in sede di gara un ribasso del 11,888%; DICHLARARE EFFICACE, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016, a seguito delle verifiche effettuate, l'aggiudicazione del “servizio triennale di pulizia degli immobili comunali” al CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOCIETA CONSORTILE A RL (...); DARE ATTO che il servizio sarà consegnato il 01.01.2021. (...)*”.

12. Con istanza del 16 dicembre u.s., la SGM chiedeva di accedere a tutti gli atti di Gara nella loro interezza al fine di poter tutelare le proprie ragioni, cosicché il gravame allo stato si fonda su una conoscenza parziale della procedura.

13. Ciò non di meno, sussistono già fondate ragioni per proporre il presente ricorso, con il quale si chiede l'annullamento –previa sospensione e/o adeguate misure cautelari– degli atti impugnati alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 29 E DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

14. Un primo e preliminare profilo di illegittimità della procedura si rinviene nella mancata pubblicazione del verbale di nomina della Commissione di gara.

15. Come è noto, l'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici impone che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi, tra l'altro, alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori ed opere e anche *“alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti”* vengano *“pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

16. Ma vi è di più.

17. Ai sensi dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, *“La nomina della Commissione e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”*.

18. Il combinato disposto di tali norme è posto a presidio dell'imparzialità e della trasparenza delle operazioni di gara; principi che, nel caso di specie, non sono stati rispettati stante la mancata pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione, con conseguente illegittimità radicale dell'intera procedura, aggravata anche dalla impossibilità di verificare la sussistenza in capo ai commissari della necessaria competenza e qualificazione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – CARENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE (ART. 3 L. N. 241/1990 E S.M.I.); VIOLAZIONE DELL'ART. 95, COMMI 8 E 9, D.LGS. N. 50/2016 E DELLE “LINEE GUIDA N. 2 DELL'A.N.AC. “DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 RECANTI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” DEL 21

SETTEMBRE 2016 N. 1005”; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

19. In ogni caso, come evidenziato in punto di fatto, nella documentazione di gara non è rinvenibile alcuna indicazione in merito alle modalità di valutazione delle offerte tecniche: il Disciplinare si è limitato esclusivamente ad indicare quali sono i criteri e i sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche, senza tuttavia fornire indicazione su come detti elementi verranno valutati o soppesati o ancora, cosa verrà ritenuto prevalente, quali saranno ad esempio le caratteristiche qualitative o quantitative meglio apprezzate per l'affidamento del servizio.

20. È quindi evidente che, in ragione della lacunosità del disciplinare, stante l'impossibilità di ricavare dal mero coefficiente numerico attribuito le ragioni alla base della valutazione della Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto rendere una congrua, chiara ed esaustiva –ancorché sintetica– motivazione a corredo del giudizio (solo numerico) attribuito (cfr. Tar Campania – Salerno, Sez. I, 08 maggio 2017, n. 878; Tar Campania, Salerno, Sez. I, n. 1556/2016).

21. Tanto è confermato sia dalle previsioni contenute all'art. 95, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 50/2016, sia dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. “*di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa*” del 21 settembre 2016 n. 1005”, secondo cui qualora la Stazione Appaltante scelga come criterio quello dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile “**ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.**”.

22. È noto che il mero punteggio numerico, in sede di valutazione delle offerte tecniche, è ammissibile solo laddove i criteri di attribuzione dei punteggi siano predeterminati in modo chiaro, analitico ed articolato, così da consentire ai concorrenti di verificare l'iter logico argomentativo con cui il giudizio tecnico si è svolto.

23. Nel caso di specie, la sola attribuzione del punteggio numerico, pertanto, si è rivelata insufficiente, determinando l'impossibilità di comprendere quali siano state le motivazioni alla base dei punteggi attribuiti con conseguente illegittimità della procedura di gara.

24. La *lex specialis* prevedeva, infatti, esclusivamente l'attribuzione di un punteggio, senza tuttavia indicare alcun parametro per l'espressione del giudizio.

25. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che *“una cosa sono gli elementi da valutare, altra cosa sono i criteri per attribuire i punteggi a detti elementi. Tale distinzione “(..) è fondamentale, perché:*

- gli elementi di valutazione sono i parametri rispetto ai quali le offerte vengono valutate dalla commissione di gara (tali parametri sono indicati esemplificativamente dall'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e vanno ovviamente adattati all'oggetto del singolo appalto. Nelle Linee guida in commento l'ANAC ha enucleato specifici criteri di valutazione riferiti alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione);

- i criteri motivazionali evidenziano invece i profili in base ai quali la commissione attribuisce, per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione, un determinato punteggio nell'ambito del range previsto dal bando.” (T.A.R. Marche, Sez. I, 31.12.2018, n. 835).

*Va riconosciuto che secondo dominante giurisprudenza - nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- l'articolo 95, comma 8 del d.lgs. 50/2016 riconosce all'amministrazione la facoltà, e non l'obbligo, di individuare criteri di valutazione ed eventuali sub-criteri, in relazione alle specifiche concrete esigenze della stazione appaltante. **Peraltro l'assenza di criteri deve essere bilanciata con un'adeguata motivazione**” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 162, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 532).*

26. Nei verbali oggetto del presente ricorso –si ripete- viene solo dato atto dell'attribuzione di un punteggio numerico che impedisce di comprendere l'iter logico-argomentativo che ha condotto la Commissione ad assegnare i singoli punteggi. Ed invero, la lettura dei verbali non consente in alcun modo di comprendere (come sarebbe stato invece necessario) perché rispetto ai criteri e sub-

criteri di cui sopra un'offerta tecnica è stata ritenuta soddisfacente tanto da ottenere il massimo del punteggio, ovvero perché una tal altra è stata ritenuta meno esauriente così da meritare un punteggio più basso o addirittura perché due offerte hanno ottenuto il medesimo punteggio in relazione allo stesso criterio.

27. Ebbene, la rilevata necessità di congrua e pertinente motivazione sorge soprattutto nel momento in cui, scorrendo la graduatoria provvisoria contenuta nel Verbale n. 4, con riferimento ai soli punteggi tecnici, emerge che tutti i concorrenti hanno ottenuto un punteggio tecnico pressoché simile –in alcuni casi identico–, ad eccezione dell'aggiudicataria che ha ottenuto ben 69,5 punti su 70 e che, rispetto al secondo graduato, ha conseguito un vantaggio di quasi 19 punti!

28. È evidente l'ineluttabilità di elementi minimi di comprensione della valutazione delle offerte tecniche, la cui mancanza inficia irrimediabilmente gli atti impugnati e l'aggiudicazione della gara.

29. Del resto, la giurisprudenza, in ipotesi simili, ha già ammonito che “La discrezionalità accordata dal bando non è stata invece in alcun modo confinata né risulta in alcun modo controllabile ex post, perché esercitata attraverso la mera attribuzione di punteggi numerici, senza l'esplicitazione di alcuna motivazione. Dall'esame dei verbali risulta -quindi- impossibile ripercorrere l'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte tecniche.” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 162, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 532).

30. Vale, inoltre, evidenziare gli errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica della SGM. Nessun dubbio sussiste in merito alla circostanza che SGM, oltre ad aver predisposto un'offerta che risponde al meglio e dettagliatamente ai criteri e sub-criteri contenuti nel Disciplinare, abbia altresì migliorato e aumentato i livelli prestazionali, anche alla luce del fatto che la ricorrente è il fornitore uscente del servizio oggetto di gara, e dunque in grado, in base alla propria esperienza, di offrire un servizio completamente aderente e confacente alle esigenze dell'Amministrazione.

31. Di conseguenza, il punteggio assegnato alla SGM avrebbe dovuto essere almeno pari –se non superiore- a quello attribuito all’offerta della aggiudicataria, che ha addirittura sfiorato il punteggio massimo di 70 punti senza che si possa minimamente comprendere le ragioni di una così benevola valutazione, che rende viepiù illegittima quella riduttiva e penalizzante invece riservata alla ricorrente.

32. Basti volgere lo sguardo all’offerta tecnica per verificare che, ad esempio, la SGM, con riferimento al criterio A1, ha offerto numerosi forniture e servizi aggiuntivi e nonostante ciò ha ottenuto –senza che se ne comprendano le ragioni- un punteggio pari solo a 30 su 40 (e analoghe considerazioni valgono pure per gli ulteriori sub-criteri).

33. Da qui la fondatezza dei vizi in rubrica e l’illegittimità degli atti impugnati.

III. SEGUE. ILLEGITTIMITÀ DELLE PREVISIONI IN PARTE QUA DEL DISCIPLINARE DI GARA QUALORA ESSE POTESSERO ESSERE INTERPRETATE NEL SENSO DI CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI ATTRIBUIRE I PUNTEGGI SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMITÀ DEL DISCIPLINARE PER MANCATA APPLICAZIONE IN PARTE QUA DEL BANDO TIPO.

34. Da tutto quanto sopra esposto, emerge l’illegittimità dell’intera fase di valutazione delle offerte tecniche, anche alla luce del fatto che i criteri di valutazione di cui al Disciplinare non potevano essere applicati senza una adeguata ed esaustiva motivazione.

35. La *lex specialis*, sotto il profilo dell’attribuzione dei punteggi, contiene prescrizioni non auto consistenti, in quanto i criteri di valutazione hanno ad oggetto aspetti dell’offerta per “macro aree” e i singoli sub-criteri non consentono di comprendere le ragioni per cui un’offerta risulta essere migliore dell’altra e viceversa.

36. Ciò posto, per completezza e tuziorismo, nella negata ipotesi in cui il Disciplinare di gara avesse legittimato la Commissione a operare prescindendo dall’obbligo di motivazione, invece prescritto per legge e confermato dalle linee guida A.N.AC., esso sarebbe *in parte qua* illegittimo (tanto che tuzioristicamente lo si

impugna) e andrebbe anch'esso annullato per contrasto con il quadro normativo vigente in materia di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

37. Sul punto, vale anche evidenziare come l'errore in cui è incorsa la Stazione appaltante nella mancata previsione della *lex specialis* delle modalità di valutazione delle offerte, derivi anche dalla circostanza che la stessa non ha adottato il Bando-Tipo n. 2 dell'A.N.AC., riferito proprio all'affidamento sopra soglia dei servizi di pulizia.

38. Come riportato anche nella nota illustrativa del Bando-Tipo, il Codice dei Contratti pubblici dispone che “L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” (ibidem).” (Doc. 8).

39. Le citate previsioni normative, di fatto, impongono alle Stazioni appaltanti di adeguarsi al contenuto del Bando-Tipo, in quanto “Il Disciplinare in parola è vincolante nei settori ordinari e per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici che operano nei settori speciali.” (cfr. Doc. 8). Qualora invece la singola Amministrazione aggiudicatrice decida di derogare alle regole del bando-tipo è tenuta a darne espressa motivazione nella Determina a Contrarre.

40. Nel caso di specie, nella Determina a contrarre adottata dal Comune di Civitavecchia (Doc. 9), dopo aver dato atto dell'avvenuta adesione alla S.U.A. della Confservizi Lazio, il Comune ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio di cui è causa, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nulla rinvenendosi in merito all'eventuale deroga al Bando-Tipo.

41. Fermo restando la vincolatività del bando-tipo, vale ora analizzare quanto prescritto da quest'ultimo. Ebbene proprio con riferimento alla questione per cui è causa, il par. 18.2, rubricato “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

dell'offerta tecnica", dispone –con previsione non facoltativa– che “[**In caso di criteri qualitativi**] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo ...”, specificando l’Autorità che la Stazione appaltante è tenuta a “[*indicare il metodo prescelto –cfr. linee guida dell’A.N.AC. n. 2/2016, par. V- ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad un uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.*].”.

42. L’Autorità, poi, precisa che “Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (ad es.: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).”.

43. Pertanto, è *ictu oculi* la lacuna in tal senso presente nel Disciplinare della gara per cui è causa: nessuna indicazione che dia ai concorrenti la possibilità di comprendere le modalità di attribuzione del punteggio tecnico è ivi contenuta e ciò è ulteriormente aggravato dalla circostanza che neanche nei verbali è rinvenibile uno minimo di motivazione posta alla base dell’assegnazione dei punteggi.

44. Nessun dubbio sussiste, dunque, in merito all’illegittima attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, a sua volta, derivante dalla mancata previsione nella *lex specialis* delle modalità di valutazione delle offerte tecniche; di talché, delle due l’una:

- il disciplinare è illegittimo *in parte qua* perché distonico rispetto al modello tipico e del tutto inidoneo a costituire base valida per la legittima attribuzione da parte della Commissione dei 70 punti previsti per la valutazione delle offerte tecniche
- ovvero, ferma l’illegittimità del disciplinare per la negata ipotesi in cui avesse inteso legittimare la Commissione a non motivare l’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, è comunque irrimediabilmente illegittimo l’operato della

Commissione giudicatrice che –si è visto– “ha dato i numeri” senza in alcun modo preoccuparsi di dare conto delle ragioni che hanno portato a ritenere l’offerta tecnica dell’aggiudicataria come ottimale tanto da rasentare la perfezione (il che prova troppo!) e la gran parte delle altre offerte come mediamente congrue e talune finanche come incongrue.

IV. ISTANZA CAUTELARE.

45. Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni per la concessione della tutela cautelare.

46. Il *fumus boni juris* emerge con chiarezza dai motivi che precedono.

47. In ordine al *periculum in mora* è altrettanto palese che, in difetto di adozione di un’adeguata misura cautelare, nelle more del giudizio, l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Stabile Tedeschi rischia di consolidare posizioni incompatibili sia con gli interessi dell’odierna ricorrente sia con l’interesse pubblico della Committente allo svolgimento di una procedura nel rispetto della normativa vigente.

48. Oltretutto, corre l’obbligo di evidenziare che, nella denegata ipotesi di stipula del contratto nelle more del giudizio, ne deriverebbe l’obbligo per la SGM S.r.l., attuale affidatario, di garantire il passaggio di consegne, già richiesto dalla Committente (**Doc. 10**), con i connessi aggravii e pregiudizi.

49. Sotto altro aspetto, la manifesta assenza di motivazione e giustificazione nella valutazione delle offerte tecniche, ma anche le illegittimità relative alla nomina della Commissione e le lacune e le distonie del disciplinare rispetto al modello tipo, portano a ritenere sussistenti anche i presupposti per la definizione della lite con sentenza *breve* già in fase cautelare.

V. ISTANZA RISARCITORIA.

50. All’accoglimento del ricorso consegue il diritto della ricorrente alla reintegrazione in forma specifica con rinnovo della gara a partire dalle diverse fasi in cui si annidano le illegittimità sopra rappresentate, con correlata possibilità di una diversa graduatoria che veda la ricorrente collocata al primo posto, forte anche della esperienza pluriennale maturata.

51. In via gradata, per quanto di ragione e per la negata ipotesi in cui non fosse possibile una pronuncia integralmente satisfattiva del bene della vita leso, si chiede sin d'ora il risarcimento dei danni per equivalente.

52. A tal proposito, le considerazioni che precedono evidenziano la sussistenza anche di tutti gli elementi costitutivi per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

53. Ed invero non vi sono dubbi in ordine all'illegittimità della condotta dell'Amministrazione ed il danno ingiusto subito dalla ricorrente.

54. Del resto, l'ingiustizia del danno e l'antigiuridicità della condotta sono provate, *“oltre che dall'esistenza di una posizione giuridica sostanziale rilevante in capo alla ricorrente”*, indubbia nella specie in quanto soggetto che ha partecipato alla procedura, anche *“dall'esistenza di una lesione che è configurabile -oltre che nell'ovvia evidenza fattuale- allorquando vi sia una rilevante probabilità di risultato utile frustrata dall'agire illegittimo della P.A.”* (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 luglio 2013, n. 3408).

55. Va infine detto che il risarcimento deve essere disposto con riguardo ai diversi profili che compongono le voci del danno subito dalla SGM e che si delineano come segue:

- utile che SGM non dovesse potere conseguire a seguito dall'avvenuta esecuzione del contratto da parte del Consorzio Stabile Tedeschi (mancato guadagno) che andrebbe parametrato nel 5% dell'importo contrattuale pari ad € 1.444.361,20 come indicato nell'offerta prodotta in gara (**Doc. 11**);
- danno professionale “c.d. curriculare”, costituito dalla mancata maturazione dell'esperienza “curriculare” che dovesse derivare a SGM dall'esecuzione del contratto e che le avrebbe certamente consentito di arricchire il proprio curriculum, il proprio *know how*, con conseguenze positive in ordine alla futura partecipazione ad ulteriori gare analoghe. Tale pregiudizio, nella specie, sarebbe concreto ed attuale se si considera che SGM è una società che svolge la propria attività imprenditoriale nel settore oggetto della gara in questione.

56. Tale posta di danno dovrebbe essere risarcita nell'ammontare da quantificarsi nel 1,5% dell'importo contrattuale, pari ad € 1.444.361,20 come indicato nell'offerta

prodotta in gara, ovvero da quantificarsi equitativamente in corso di causa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c..

57. Su quanto spettante, dovranno poi essere calcolate le somme da riconoscere a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali.

CONCLUSIONI

si chiede che Codesto Ecc.mo Tar, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, voglia in via principale:

- accogliere la suestesa istanza di concessione delle misure interinali al fine di assicurare effettività di tutela, nonché disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;

nel merito:

- dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli ulteriori atti impugnati *in parte qua*, alla stregua e in accoglimento dei motivi di ricorso sopra svolti, con travolgimento dell'intera gara, ovvero, con nomina di nuova commissione, ovvero con rimessione degli atti alla Commissione giudicatrice al fine di effettuare una nuova legittima e motivata valutazione delle offerte tecniche;

- in via subordinata, e tenuto conto degli sviluppi processuali, condannare la Confeservizi al risarcimento dei danni subiti e *subendi*, che ci si riserva di quantificare in corso di causa anche alla luce dei successivi accadimenti.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e agli onorari di giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e di motivi aggiunti.

Dichiarazione *ex art.* 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento di un contributo unificato di € 6.000,00.

li 17 dicembre 2020


Prof. Avv. Fabio Altamura

Firmato da:
Fabio Altamura
Motivo:

Data: 17/12/2020 20:39:08

Avv. Matilde Patierno

Il sottoscritto Prof. Avv. Fabio Altamura, difensore della società SGM S.r.l. (P.IVA e C.F. 07921450636), con sede legale in Milano, Via Pietro Portaluppi, n. 9, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Massimo Milone, in virtù di procura alle liti del 17 dicembre 2020 in calce al ricorso, *ex art.* 83 c.p.c., 24 c.p.a., dell'allegato 1 al d.P.C.S. n. 134/2020, attesta ai sensi e per gli effetti di legge che la presente copia analogica è conforme all'originale informatico nativo firmato digitalmente del ricorso dal quale è estratta, per la notifica ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e s.m.i a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Roma, Via Virgilio, n. 1/b 00193. Roma 17 dicembre 2020 Prof. avv. Fabio Altamura



PROCURA SPECIALE ALLA LITE

Io sottoscritto dott. Massimo Milone, nato a Napoli (NA), il 7 gennaio 1967, C.F. MLNMSM67A07F839R, in qualità di Presidente, nonché legale rappresentante della società SGM S.r.l. (C.F. e P.I. 07921450636), con sede in Milano, alla via Pietro Portaluppi, n. 9, munito degli occorrenti poteri, delego a rappresentare e difendere la SGM S.r.l., anche disgiuntamente tra loro, gli Avv.ti Fabio Altamura (C.F. LTMFBA74S21F839Z - PEC fabioaltamura@avvocatinapoli.legalmail.it), e Matilde Patierno (PTRMLD86P63H501G - PEC matildepatierno@ordineavvocatiroma.org) per proporre ricorso al TAR Lazio-Roma contro la Confservizi Lazio e altri per l'impugnazione dell'atto con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio triennale di pulizia degli immobili comunali di Civitavecchia" in favore del Consorzio Stabile Tedeschi S.c.a r.l., adottata con Determinazione Dirigenziale n. 3675 del 17/11/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand'anche sconosciuto, ove lesivo.

Conferisco a tutti i suindicati legali, anche disgiuntamente tra di loro, ogni e più ampia facoltà di legge, anche farsi sostituire, rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e accettare le rinunce, proporre ricorso incidentale, proporre ricorso per motivi aggiunti, transigere la lite e agire per l'esecuzione del giudicato. Il presente mandato si intende conferito per ogni fase, stato e grado del giudizio, inclusa la fase esecutiva.

Dichiaro di essere stato edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, della prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che sono stati resi noti gli estremi delle polizze assicurative professionali degli avvocati cui con la presente conferisco incarico.

Eleggo domicilio presso lo Studio Legale Associato Altamura in Roma (CAP 00193) alla Via Cicerone, n. 60.

Autorizzo i suindicati avvocati ed i loro collaboratori al trattamento dei dati personali conformemente alle norme del Regolamento UE 2016/679 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

La presente procura alla lite è da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, nonché ai sensi del D.P.C.M. n. 40/2016 come sostituito dal D.P.C.S. n. 134 del 2020.

Roma, 17 dicembre 2020.

SGM S.r.l.
dott. Massimo Milone

MILONE
MASSIMO
17.12.2020
14:08:24
UTC

Per autentica

Dichiaro di aver ricevuto la procura firmata digitalmente e che la firma è stata apposta con firma digitale il cui certificato è in corso di validità.

Roma, 17 dicembre 2020.

Prof. Avv. Fabio Altamura


Firmato da:
Fabio Altamura
Motivo:
Per autentica Dichiaro di
aver ricevuto la procura fi

Data: 17/12/2020 16:48:37

Il sottoscritto Prof. Avv. Fabio Altamura, difensore della società SGM S.r.l. (P.IVA e C.F. 07921450636), con sede legale in Milano, Via Pietro Portaluppi, n. 9, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Massimo Milone, in virtù di procura alle liti del 17 dicembre 2020 in calce al ricorso, ex art. 83 c.p.c., 24 c.p.a., dell'allegato 1 al d.P.C.S. n. 134/2020, attesta ai sensi e per gli effetti di legge che la presente copia analogica è conforme all'originale informatico nativo firmato digitalmente della procura conferita dalla predetta società per proporre ricorso al TAR Lazio-Roma contro la Confservizi Lazio, il Comune di Civitavecchia e altri per l'impugnazione dell'atto con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio triennale di pulizia degli immobili comunali di Civitavecchia" in favore del Consorzio Stabile Tedeschi S.c.a r.l.. E ciò per la notifica del ricorso ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e s.m.i. a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. . richiesta all'Ufficio Postale di Roma, Via Virgilio, n. 1/b - 001935, Roma..

Roma 17 dicembre 2020

Prof. avv. Fabio Altamura



NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Relazione di notifica

Io sottoscritto, Prof. Avv. Fabio Altamura, con studio in Roma, Via Cicerone, n. 60, autorizzato ai sensi dell'art. 7, legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli assunta nell'adunanza del 7 aprile 2010 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 15 aprile 2010, n. 340, ho notificato per conto di **SGM S.r.l.**, con sede legale in Milano, alla via Pietro Portaluppi, n. 9, C.F. e P.I. 07921450636, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Massimo Milone, come in atti domiciliata, rappresentata e difesa, copia conforme all'originale informatico del suesteso ricorso dinanzi TAR Lazio - Roma, e della relativa procura alle liti a:

1. **CONFSERVIZI LAZIO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, C.F. 80127450585, presso la sede in Via Ostiense n. 106 - 00154, Roma, previa iscrizione al n. 2/2020, mediante spedizione di copia conforme all'originale del presente atto in plico raccomandato a/r n. 78515420306-9 spedito in data 18/12/2020, dall'Ufficio Postale di Roma 5 in via Virgilio n. 1/B - 00193, a seguito di vidimazione da parte del medesimo Ufficio e successivo inserimento di detta copia in apposita busta nella data del timbro postale.



Prof. Avv. Fabio Altamura

2. **COMUNE DI CIVITAVECCHIA**, in persona del Sindaco *p.t.*, C.F. 02700960582, presso la sede in Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 - 00053 Civitavecchia (RM), previa iscrizione al n. 3/2020, mediante spedizione di copia conforme all'originale del presente atto in plico raccomandato a/r n. 78515420307-0 spedito in data 18/12/2020, dall'Ufficio Postale di Roma 5 in via Virgilio n. 1/B - 00193, a seguito di vidimazione da parte del medesimo Ufficio e successivo inserimento di detta copia in apposita busta nella data del timbro postale.



Prof. Avv. Fabio Altamura

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	
	PIERO GUGLIELMOTTI	7
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
DESTINATARIO	00053 CIVITAVECCHIA	20
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	AW FABIO AGAMURA	60
	CICERONE	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	27
MITTENTE	00193 ROMA	27
	C.A.P.	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55196 Sez. 05 Operaz. 89
Causale: AG 18/12/2020 11:11
Peso gr.: 67 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 785154203070 Cod. AR: 685154203079

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	CONFESERVIZI LABIO	
	OSTIENSE	106
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
DESTINATARIO	00154 ROMA	27
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	AW FABIO AGAMURA	60
	CICERONE	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	27
MITTENTE	00193 ROMA	27
	C.A.P.	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55196 Sez. 05 Operaz. 90
Causale: AG 18/12/2020 11:15
Peso gr.: 66 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 785154203069 Cod. AR: 685154203068

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE